



FORNITURA SERVIZIO DI AVVIO A
TRATTAMENTO DI R.U. E R.S. PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI RACCOLTI E/O PRODOTTI DA AMNU

PROCEDURA TELEMATICA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



Sommario

1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE.....	3
2. ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	3
3. MODALITÀ E TEMPI DI RITIRO DEL RIFIUTO	3
4. ANTICIPI	4
5. PAGAMENTI	4
6. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	4
7. CESSIONE DEL CREDITO	5
8. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.....	5
9. ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	5
10. ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI	5
11. SUBAPPALTO	6
12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA.....	6
13. VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	7
14. RISERVATEZZA	7
15. OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI	7
16. FORMA E SPESE CONTRATTUALI	7
17. FORO COMPETENTE.....	8



1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività di ritiro, trasporto e avvio a trattamento di rifiuti identificati come Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dalle piattaforme ecologiche dei Comuni ove AMNU S.p.A. (di seguito AMNU o Stazione Appaltante) svolge i servizi di igiene urbana e/o autoprodotti. La prestazione principale del presente appalto consiste nell'esecuzione di quanto in oggetto.

Le prestazioni oggetto della prestazione devono essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'Appaltatore, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

Le quantità dei rifiuti (stimate su 21 mesi), seppure utilizzate per la comparazione economica delle offerte, sono indicative e non impegnative per AMNU. I corrispettivi relativi ai servizi svolti verranno pertanto contabilizzati in base alle quantità effettive, applicando i prezzi unitari netti offerti.

Ai fini della formulazione dell'offerta, le voci da quotare devono essere comprensive di oneri e tributi (es. tributo regionale, ecotassa, ecc.), esclusa l'I.V.A. di legge.

2. ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a) eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dalla documentazione di gara, compreso il presente capitolato;
- b) la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c) l'osservanza della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, ecc..

L'Appaltatore non può richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente.

3. MODALITÀ E TEMPI DI RITIRO DEL RIFIUTO

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici e non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore" e dovranno essere svolti con le modalità riportate nel "Capitolato di esecuzione del contratto".

Il servizio di ritiro, trasporto e presa in carico del rifiuto dovrà essere garantito per tutte le 52 settimane dell'anno fatta eccezione per brevi periodi con durata non superiori a 7 giorni naturali e consecutivi che dovranno essere adeguatamente motivati e preventivamente comunicati e concordati con la stazione appaltante.

In caso di servizio irregolare o di interruzione dello stesso, l'Appaltatore si impegna ad adottare con tempestività le misure necessarie a ristabilire le condizioni normali.



In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la ditta dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni per l'esercizio del diritto di sciopero dei servizi pubblici essenziali: in particolare, se ne ricorrono le necessità, si farà carico della dovuta informazione agli utenti, mediante opportune azioni informative, nelle forme e nei termini di legge, circa i modi, i tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero stesso e delle misure per la loro riattivazione. Ciò anche tramite comunicazioni scritte tempestivamente inviate all'ufficio tecnico di AMNU.

Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore. In tali circostanze, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, l'Appaltatore adotterà le misure necessarie volte ad arrecare agli utenti il minore disagio possibile e a recuperare il servizio nel più breve tempo possibile.

Non saranno considerati causa di forza maggiore e, quindi saranno sanzionabili, scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili all'Appaltatore, quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o l'anomala permanente distribuzione del carico di lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto di lavoro.

4. ANTICIPI

All'Appaltatore non è riconosciuto anticipo alcuno sull'importo contrattuale inerente alla prestazione. È fatta comunque salva l'applicazione dell'art. 35, comma 18 in tema di anticipazione.

5. PAGAMENTI

I pagamenti sono effettuati dalla Stazione Appaltante, a seguito dell'emissione di specifica fattura, a mezzo bonifico bancario, previo esito positivo delle verifiche di regolarità contributiva ed esecuzione degli altri adempimenti stabiliti dalla legge al tempo vigente, con scadenza a 30 giorni data fattura fine mese.

Qualora AMNU riscontri, o siano denunciate da parte di terzi, violazioni dei diritti dei lavoratori di tipo retributivo, previdenziale o assicurativo, la stessa si riserva il diritto insindacabile di trattenere dall'importo totale della fattura i corrispettivi dovuti, sino a quando non sia accertato dagli enti preposti la corresponsione di quanto dovuto.

È facoltà di AMNU compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Aggiudicatario dovesse essere chiamato a pagare ai sensi dell'art. 12 del Capitolato di esecuzione del contratto.

AMNU si riserva altresì la facoltà, in caso di inosservanza delle norme del presente Capitolato, di sospendere i pagamenti, a proprio insindacabile giudizio, finché le inadempienze non siano rimosse e salvo che ciò non costituisca motivo di risoluzione del contratto e/o richiesta di risarcimento danni in estensione anche all'incameramento della cauzione prestata.

6. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno



di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della Stazione Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

7. CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito CC), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante. Trova applicazione l'articolo 106, comma 13 del D. Lgs. 50/16.

8. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 101 e seguenti del D. Lgs. n. 50/16 la prestazione oggetto del presente contratto è gestita dal Direttore dell'esecuzione del contratto, il quale sarà nominato dalla Stazione Appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto stabilito nel DM Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018, n. 49.

Il Direttore dell'esecuzione effettua il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

L'Appaltatore è tenuto a conformarsi a tutte le direttive impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

9. ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora lo stesso non vi adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

10. ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore, il Direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni, inviandolo al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.



11. SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Appaltatore; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 26 della L.P. 2/2016, per quanto compatibili con l'oggetto del contratto.

Qualora l'Appaltatore intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto deve obbligatoriamente aver prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare; deve inoltre trasmettere alla Stazione Appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, copia del contratto di subappalto nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 26.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, fa decadere il diritto per l'Appaltatore di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalle responsabilità derivanti dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo l'unico e solo responsabile verso la Stazione Appaltante della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/16 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D. Lgs. 50/16.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 26 della L.P. 2/2016, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società consortili.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dell'esecuzione deve verificare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.

12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, **a pena di nullità**, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte il contratto d'appalto.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di Appaltatore per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del CC e dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/16, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.



13. VERIFICA DI CONFORMITÀ

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto, salvo che la Stazione Appaltante non decida diversamente.

La verifica è eseguita in conformità a quanto previsto in merito dal capitolato tecnico.

14. RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dalla Stazione Appaltante per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni, che sono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare della Stazione Appaltante. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

15. OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Appaltatore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato e nella documentazione di gara, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato e dalla documentazione di gara, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile, oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali e provinciali in materia, nonché norme e regolamenti vigenti, di trasporto e gestione di rifiuti regolamentate tra l'altro dal D. Lgs.152/06 e ss.mm.ii..

L'Appaltatore si obbliga, nello sviluppo dei rapporti con AMNU, a rispettare ed a far rispettare da parte di chiunque operi per suo conto, i principi e le regole del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di AMNU (pubblicati nella sezione trasparenza del sito www.amnu.net), dei quali si obbliga a prendere visione. Eventuali comportamenti volti a determinare, istigare, cooperare o facilitare la violazione di una qualsiasi delle regole e dei principi ivi contenuti da parte dei soggetti destinatari, costituiscono immediata causa di risoluzione di qualsiasi collaborazione, contratto o altra attività in essere tra l'Appaltatore e AMNU.

16. FORMA E SPESE CONTRATTUALI

L'affidamento della fornitura è perfezionato mediante scrittura privata in modalità elettronica.

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente, assumendo a proprio carico il pagamento di eventuali imposte, tasse e diritti, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.



Sono inoltre a carico dell'Appaltatore tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte della Stazione Appaltante, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. 30/12/1982 n. 955.

17. FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trento. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.